Milano, 24 novembre 2014

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Criteri di valutazione delle istanze presentate in occasione del bando per la realizzazione di luoghi di culto.

PREMESSO CHE

- La Giunta, con delibera n. 2010 del 10 novembre 2010, ha previsto linee di indirizzo per l'assegnazione in uso di immobili di proprietà del Comune, per il loro utilizzo per finalità religiose e per ulteriori attività sociali e culturali;
- con delibera n. 2475 del 30 novembre 2012, la Giunta ha altresì approvato le linee guida degli indirizzi e dei criteri per l'iscrizione in un albo delle associazioni e organizzazione a carattere religioso presenti sul territorio cittadino;
- tutto ciò avviene in ottemperanza del diritto alla libertà di culto, così come sancito dall'art. 19 della Costituzione della Repubblica;

CONSIDERATO CHE

- il solo limite alla piena libertà di professare liberamente la propria fede, in qualsiasi forma, sia individualmente che associati ad altri, di farne liberamente propaganda, di esercitarne liberamente il culto, sia in privato che in pubblico, è rappresentato dal «buon costume»;
- la Corte Costituzionale ha sancito che turba il buon costume ciò che turba «il comune sentimento della morale. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella nostra società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va» letto il concetto in parola (sent. 293/2000);
- anche per rimanere dentro il tracciato costituzionale, in virtù dell'art. 8 comma 3, lo Stato ha stipulato negli anni intese con diverse confessioni religiose;
- in assenza di specifiche intese il Ministero degli Interni riconosce personalità giuridica ad enti di culto acattolici, avendo come riferimento la c.d. legislazione sui culti ammessi (legge 1159/1929 e suo decreto esecutivo 230/1930);
- per quel che riguarda la religione islamica, sempre più diffusa a seguito delle ondate migratorie degli ultimi decenni, il Ministero degli Interni ha

stipulato con alcune realtà una Carta dei Valori della cittadinanza e integrazione che, con decreto ministeriale del 23 aprile 2007, ha valore normativo;

- il Comitato per l'Islam italiano, insediatosi presso il Ministero degli Interni a seguito dell'emanazione della suddetta Carta, ha espresso nel tempo pareri su diverse questioni che attengono alla presenza di numerose comunità di musulmani sul territorio nazionale, da incardinarsi nell'ordinamento italiano e alla luce dell'unico limite posto alla libertà di culto, rappresentato dal «buon costume»;

IL CONSIGLIO COMUNALE

invita il Sindaco, Giuliano Pisapia, l'Assessore e vicesindaco, Ada Lucia De Cesaris, l'Assessore alle politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, e l'Assessore all'educazione, Francesco Cappelli, a riformulare i criteri di valutazione delle istanze presentate in occasione del bando per la realizzazione di luoghi di culto. In particolare si tengano presente i seguenti criteri, per lo più desumibili dai pareri espressi nel tempo dal Comitato per l'islam italiano insediatosi presso il Ministero degli Interni:

- possono accedere al bando di gara gli enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica riconosciuti dal Ministero degli Interni, o quelli che hanno sottoscritto la Carta dei Valori di cui al d.m. 23 aprile 2007, presenti sul territorio comunale;

- si dovrà chiedere alla Direzione centrale Affari dei culti l'approvazione dei ministri di culto, come regolamentata dalla c.d. legislazione sui "culti ammessi" (legge 1159/1929 e suo decreto esecutivo 230/1930, sebbene da applicare secondo Costituzione e sulla base degli interventi in materia della Corte Costituzionale, con particolare attenzione alla sentenza n. 59 del 29 novembre 1958), al fine di attribuire rilevanza civile ad atti posti in essere da ministri del culto e connessi ai rapporti tra Stato e religioni. È ben inteso che tale riconoscimento non costituisce condizione imprescindibile per la fruizione del diritto di libertà religiosa (già goduto in virtù dell'art. 19 della Costituzione), tuttavia – nel rispetto del principio di legalità e delle esigenze di trasparenza e sicurezza – l'approvazione dei ministri di culto, da considerarsi quale ordinario mezzo di collegamento e reciproco riconoscimento tra autorità pubbliche e gruppi religiosi che si vogliano integrare nel tessuto sociale e cittadino, è individuata come condizione necessaria per la fruizione delle aree pubbliche oggetto di bando di gara;

- sia prevista per i ministri di culto, per i quali si richiede l'approvazione al Ministero degli Interni, la frequenza di specifici corsi di formazione incentrati sull'esposizione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, delle norme che regolano il diritto di libertà religiosa,

promuovendo anche iniziative di formazione civica, organizzate, in coordinamento con le pubbliche autorità competenti, da enti locali, Università e comunità religiose stesse;

- sia concesso maggior punteggio a quelle realtà che hanno già chiesto l'approvazione dei ministri del culto, hanno già organizzato o partecipato a corsi di formazione civica sotto il patronato del Ministero degli Interni ed hanno già ricevuto dal Comune di Milano attestati e riconoscimenti quali, a titolo d'esempio, le civiche benemerenze;

- i gruppi religiosi che presentassero istanza, ricevessero valutazione positiva e detenessero già regolari strutture presenti sul territorio non saranno tenuti alla loro chiusura e sostituzione con nuovi luoghi.

I CONSIGLIERI